

Ancona, lì 15 Marzo 2012

Ai Sigg. Associati
- Loro Sedi -

Circolare n.06 del 15 Marzo 2012

Oggetto: a) Novità per la fruizione delle detrazioni del 36% e del 55%; b) Limiti all'uso del contante; c) Accesso del fisco ai movimenti bancari; d) Imposta di bollo sulle attività finanziarie oggetto di emersione (scudo); e) Imposta sui beni di lusso.

a) Novità per la fruizione delle detrazioni del 36% per la ristrutturazione edilizia e del 55% per la riqualificazione energetica degli edifici

A decorrere dal 01/01/2012 la detrazione Irpef del 36% per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio entra a far parte a regime delle disposizioni fiscali fruibili dalle persone fisiche (non vi è alcun termine temporale per il sostenimento delle spese) mentre la detrazione Irpef/Ires del 55% per gli interventi del risparmio energetico degli edifici viene prorogata di un anno fino alle spese sostenute entro il prossimo 31/12/2012.
Dal 01 gennaio 2013 le spese sostenute per gli interventi per il risparmio energetico degli edifici saranno agevolabili nella misura del 36% anziché del 55%.

b) Limiti all'uso del contante

La manovra Monti ha modificato la disciplina della tracciabilità dei pagamenti riducendo da € 2.500,00 a € 1.000,00 la soglia per la circolazione di strumenti di pagamento in forma libera, quali il contante, gli assegni trasferibili e i titoli al portatore, con effetto a decorrere dal 6.12.2011. Contestualmente la norma ha introdotto l'obbligo di comunicare le violazioni riscontrate da parte dei soggetti destinatari degli obblighi antiriciclaggio anche all'Agenzia delle Entrate.

CONTANTE E TITOLI AL PORTATORE	Dal 6.12.2011	Inferiore a € 1.000,00 ¹ .	Limite di valore consentito per il trasferimento di contanti e titoli al portatore tra soggetti diversi .
	Dal 13.08.2011 al 5.12.2011	Inferiore a € 2.500,00 ¹ .	
	Dal 31.05.2010 al 12.08.2011	Inferiore a € 5.000,00 ¹ .	
	Dal 25.06.2008 al 30.05.2010	€ 12.499,99.	Limite di valore consentito per l'uso del contante.
	Dal 30.04.2008 al 24.06.2008	€ 4.999,99.	
	Fino al 29.04.2008	€ 12.500,00.	
ASSEGNI BANCARI, POSTALI,	Emessi dal 6.12.2011	Fino a € 999,99	In forma libera.
		Da € 1.000,00	Clausola di non trasferibilità.

STUDIO ASSOCIATO
RICCI – TOGNACCI
 COMMERCIALISTI
 REVISORI DEI CONTI

CIRCOLARI	Emessi Dal 13.08.2011 Al 5.12.2011	Fino ad € 2.499,99 Da € 2.500,00	In forma libera. Clausola di non trasferibilità.
	Emessi Dal 31.05.2010 Al 12.08.2011	Fino ad € 4.999,99 Da € 5.000,00	In forma libera. Clausola di non trasferibilità.
	Emessi Dal 25.06.2008 Al 30.05.2010	Fino ad € 12.499,99 Da € 12.500,00	In forma libera. Clausola di non trasferibilità.
	Emessi Dal 30.04.2008 Al 24.06.2008	Fino a € 4.999,99 Da € 5.000,00	In forma libera. Clausola di non trasferibilità.
	Emessi fino al 29.04.2008	Fino a € 12.500,00 Da € 12.500,01	In forma libera. Clausola di non trasferibilità.

Nota¹	<ul style="list-style-type: none"> • Non sono consentiti i trasferimenti, di importo inferiore alla citata soglia, quando sono artificiosamente frazionati allo scopo di eludere la legge. • Nel caso di più trasferimenti singolarmente di importo inferiore al limite (ma complessivamente di ammontare superiore), sfuggono al divieto (poichè tra loro non cumulabili) quelli relativi: <ul style="list-style-type: none"> - a distinte e autonome operazioni; - alla medesima operazione, quando il frazionamento è connaturato all'operazione stessa (ad es. contratto di somministrazione); - alla medesima operazione, quando il frazionamento è la conseguenza di preventivo accordo tra le parti (es.: pagamento rateale).
-------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LIBRETTI DI DEPOSITO BANCARI O POSTALI	Il saldo dei libretti al portatore in circolazione deve essere inferiore a € 1.000,00.	I libretti che eccedano tale soglia al 6.12.2011 dovranno essere ricondotti al di sotto di € 1.000,00 entro il 31.03.2012 .
-----------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

c) Dal 01 gennaio 2012 movimenti bancari liberamente accessibili dal fisco

*Dal 01 gennaio 2012 gli operatori finanziari (banche, società finanziarie, società di investimento, ecc.) sono obbligati a comunicare periodicamente al Fisco le movimentazioni che hanno interessato i rapporti finanziari intrattenuti con ciascuno dei propri clienti.
 In pratica, quindi, il Fisco (Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza) avrà libero accesso ai dati bancari di ciascuno, anche solo per indirizzare la selezione di contribuenti su cui mirare efficacemente i controlli fiscali.*

d) Imposta di bollo su attività finanziarie oggetto di emersione (scudo)

*Le attività finanziarie oggetto di emersione sono soggette a un'imposta di bollo speciale annuale del 4%. Per gli anni 2012 e 2013 l'aliquota è stabilita, rispettivamente, nella misura del 10% e del 13,5%. L'imposta è determinata al netto dell'eventuale imposta di bollo pagata.
 Gli intermediari provvedono a trattenere l'imposta dal conto del soggetto che ha effettuato l'emersione o ricevono provvista dallo stesso contribuente, e procedono al versamento, entro il 16.02 di ciascun anno, con riferimento al valore delle attività ancora segretate al 31.12 dell'anno precedente. Per il solo versamento da effettuare nel 2012 il valore delle attività segretate è quello al 6.12.2011. Gli intermediari segnalano all'Agenzia delle Entrate i contribuenti nei confronti dei quali non è stata applicata e versata l'imposta. Nei confronti dei predetti contribuenti l'imposta è riscossa mediante iscrizione a ruolo. Per l'omesso versamento dell'imposta si applica una sanzione pari all'importo non versato.*

PRESUPPOSTI	Oggetto	Attività finanziarie oggetto di emersione (ai sensi dell'art. 13-bis D.L. 78/2009 e artt. 12 e 15 D.L. 350/2001).	
	Condizione	Possesso di attività finanziarie ancora segretate al 31.12 dell'anno precedente (al 6.12.2011 per il 2012). <ul style="list-style-type: none"> Le attività segretate sono quelle attività immesse in appositi rapporti accesi per lo scudo fiscale. Si tratta delle attività oggetto di rimpatrio materiale o giuridico, dei relativi redditi (se tassati alla fonte a titolo di imposta dall'intermediario), delle attività derivanti dal reinvestimento degli importi derivanti dall'alienazione o rimborso delle attività rimpatriate e dei relativi redditi (se tassati alla fonte a titolo d'imposta dall'intermediario) 	
IMPOSTA DI BOLLO SPECIALE	Base imponibile	<ul style="list-style-type: none"> Valore delle attività ancora segretate al 31.12 dell'anno precedente. Valore al 6.12.2011 per il 2012. 	
	Aliquota annuale	1%	Per il 2012
		1,35%	Per il 2013
		0,40%	A regime dal 2014
	Imposta netta	L'imposta è determinata al netto dell'eventuale imposta di bollo pagata sulle comunicazioni relative a titoli, strumenti e prodotti finanziari.	
INTERMEDIARI FINANZIARI	Ruolo	<ul style="list-style-type: none"> Gli intermediari che hanno seguito l'emersione provvedono a: <ul style="list-style-type: none"> - trattenere l'imposta dal conto del soggetto che ha effettuato l'emersione o ricevono provvista dallo stesso contribuente; - effettuano il relativo versamento. Segnalano all'Agenzia delle Entrate i contribuenti nei confronti dei quali non è stata applicata e versata l'imposta.	
	Versamento	<ul style="list-style-type: none"> Gli intermediari effettuano il versamento dell'imposta entro il 16.02 di ciascun anno. Il versamento è effettuato secondo le disposizioni contenute nel capo III D. Lgs. 9.07.1997, n. 241. 	<ul style="list-style-type: none"> Con riferimento al valore delle attività ancora segretate al 31.12 dell'anno precedente. Per il versamento da effettuare nel 2012 il valore delle attività segretate è quello al 6.12.2011.
		Nei confronti dei contribuenti segnalati dall'intermediario per non aver consentito il versamento, l'imposta è riscossa mediante iscrizione a ruolo.	

ATTIVITÀ FINANZIARIE PRELEVATE O DISMESSE AL 6.12.2011 Imposta straordinaria	Oggetto	Attività finanziarie che, alla data del 6.12.2011, sono state in tutto o in parte prelevate dal rapporto di deposito, amministrazione o gestione acceso per effetto dell'emersione ovvero comunque dismesse.	
	Imposta di bollo straordinaria	È dovuta un'imposta straordinaria pari al 10%.	Per il solo 2012.
	Versamento	Effettuato dall'intermediario presso cui il cliente presentò in origine la dichiarazione di emersione	Entro il 16.02.2012.

e) Imposta sui beni di lusso

La Manovra Monti prevede che, a partire dal 2012, alla tassa automobilistica gravante sulle autovetture sia applicata un'addizionale erariale, da versare all'entrata del bilancio dello Stato, in misura pari a € 20,00 per ogni KW eccedente i 185 (anziché 225, come previsto nella prima versione del decreto). La disposizione, pertanto, a decorrere dal predetto anno, oltre ad ampliare l'ambito di applicazione della norma, che ha disposto l'introduzione, a decorrere dal 2011, di un'addizionale erariale sulle autovetture di potenza superiore ai 225 KW, incrementa, per queste ultime, il prelievo fiscale da € 10 a € 20 per KW. Il successivo c. 2 introduce dal 1.05.2012, per le navi e imbarcazioni da diporto nazionali ed estere, che stazionino in porti marittimi nazionali, navighino o siano ancorate in acque pubbliche anche se in concessione a privati, una tassa annuale di stazionamento, calcolata per ogni giorno o frazione di esso, in base alla lunghezza dello scafo. Inoltre, il c. 11 istituisce l'imposta erariale sugli aeromobili privati.

TASSA ANNUALE DI STAZIONAMENTO DELLE IMBARCAZIONI	Decorrenza	Dal 1.05.2012.																		
	Oggetto	Unità da diporto che stazionino in porti marittimi nazionali, navighino o siano ancorate in acque pubbliche, anche se in concessione a privati.																		
	Soggetti	Proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio o utilizzatori a titolo di locazione finanziaria.																		
	Importo Per ogni giorno o frazione	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr><td>€ 5,00</td><td>Scafo da 10,01 a 12 metri</td></tr> <tr><td>€ 8,00</td><td>Scafo da 12,01 a 14 metri</td></tr> <tr><td>€ 10,00</td><td>Scafo da 14,01 a 17 metri</td></tr> <tr><td>€ 30,00</td><td>Scafo da 17,01 a 24 metri</td></tr> <tr><td>€ 90,00</td><td>Scafo da 24,01 a 34 metri</td></tr> <tr><td>€ 207,00</td><td>Scafo da 34,01 a 44 metri</td></tr> <tr><td>€ 372,00</td><td>Scafo da 44,01 a 54 metri</td></tr> <tr><td>€ 521,00</td><td>Scafo da 54,01 a 64 metri</td></tr> <tr><td>€ 703,00</td><td>Scafo superiore a 64 metri</td></tr> </table>		€ 5,00	Scafo da 10,01 a 12 metri	€ 8,00	Scafo da 12,01 a 14 metri	€ 10,00	Scafo da 14,01 a 17 metri	€ 30,00	Scafo da 17,01 a 24 metri	€ 90,00	Scafo da 24,01 a 34 metri	€ 207,00	Scafo da 34,01 a 44 metri	€ 372,00	Scafo da 44,01 a 54 metri	€ 521,00	Scafo da 54,01 a 64 metri	€ 703,00
€ 5,00	Scafo da 10,01 a 12 metri																			
€ 8,00	Scafo da 12,01 a 14 metri																			
€ 10,00	Scafo da 14,01 a 17 metri																			
€ 30,00	Scafo da 17,01 a 24 metri																			
€ 90,00	Scafo da 24,01 a 34 metri																			
€ 207,00	Scafo da 34,01 a 44 metri																			
€ 372,00	Scafo da 44,01 a 54 metri																			
€ 521,00	Scafo da 54,01 a 64 metri																			
€ 703,00	Scafo superiore a 64 metri																			
Riduzioni	<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>Anni trascorsi dalla costruzione</th> <th>Riduzione della tassa</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td style="text-align: center;">5</td><td style="text-align: center;">15%</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">10</td><td style="text-align: center;">30%</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">15</td><td style="text-align: center;">45%</td></tr> </tbody> </table>		Anni trascorsi dalla costruzione	Riduzione della tassa	5	15%	10	30%	15	45%										
Anni trascorsi dalla costruzione	Riduzione della tassa																			
5	15%																			
10	30%																			
15	45%																			

IMPOSTA SUGLI AEROMOBILI	Decorrenza	Dal 6.12.2011.	
	Oggetto	<ul style="list-style-type: none"> • Aeromobili privati immatricolati nel registro aeronautico nazionale. • Aeromobili non immatricolati nel registro aeronautico nazionale la cui sosta nel territorio italiano si protrae oltre 48 ore. 	
	Soggetti	Proprietario, usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatore a titolo di locazione finanziaria dell'aeromobile.	

STUDIO ASSOCIATO
RICCI – TOGNACCI
 COMMERCIALISTI
 REVISORI DEI CONTI

Velivoli	Importo annuale	Peso massimo al decollo		
	€ 1,50 al kg	Fino a 1.000 kg		
	€ 2,45 al kg	Fino a 2.000 kg		
	€ 4,25 al kg	Fino a 4.000 kg		
Elicotteri	€ 5,75 al kg	Fino a 6.000 kg		
	€ 6,65 al kg	Fino a 8.000 kg		
	€ 7,10 al kg	Fino a 10.000 kg		
	€ 7,55 al kg	Oltre 10.000 kg		
Altri aeromobili	L'imposta dovuta è pari al doppio di quella stabilita per i velivoli di corrispondente peso.			
Altri aeromobili	Alianti, motoalianti, autogiri e aerostati: € 450,00.			
TASSA ERARIALE SULLE AUTO DI LUSO	Oggetto	Autovettura e autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose.		
	Soggetti	Proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria risultanti al Pubblico registro automobilistico. L'obbligo è definito in riferimento alla scadenza del termine utile per il pagamento della tassa automobilistica.		
	Addizionale erariale Dall'anno 2012	L'addizionale erariale della tassa automobilistica è fissata in € 20 per ogni chilowatt di potenza del veicolo superiore a 185 chilowatt .		
	Riduzioni	Anni trascorsi dalla costruzione	Addizionale ridotta	Importo dovuto per ogni Kw
		5	al 60%	€ 12,00
	10	al 30%	€ 6,00	
	15	al 15%	€ 3,00	
	20	allo 0%	€ 0,00	

Per ogni eventuale chiarimento potete fissare un appuntamento con il consulente fiscale.

UPPI - Ancona